

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni di AOSTA
Regione Borgnalle, 12
11100 AOSTA (AO)

Iscrizione N: AO00019
Il Presidente
della Sezione regionale della Valle d'Aosta
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 11/10/2017 registrata al numero di protocollo 1703/2017;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Valle d'Aosta in data **12/01/2018** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **INRECO SRL**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Valle d'Aosta in data **12/01/2018** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fidejussione bancaria n. **AR0605712** prestate da **Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros** per l'importo di Euro **48000,00** per la categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **INRECO SRL** per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: INRECO SRL

Con Sede a: AOSTA (AO)

Indirizzo: VIA B. FESTA Z., 85

CAP: 11100

C. F.: 02538520582

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi

Classe **F** - quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

Inizio validità: 15/01/2018

Fine validità: 15/01/2023

Tipologie di rifiuti gestiti:

- **Pericolosi e Non Pericolosi**

INRECO SRL
Numero Iscrizione AO00019
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.82/2018 del 15/01/2018



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni di AOSTA
Regione Borgnalle, 12
11100 AOSTA (AO)

Responsabile/i tecnico/i

CAMPORESE FABRIZIO

codice fiscale: CMPFRZ75S05F205Y

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - F

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al

INRECO SRL
Numero Iscrizione AO00019
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.82/2018 del 15/01/2018



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni di AOSTA
Regione Borgnalle, 12
11100 AOSTA (AO)

Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

AOSTA, 15/01/2018

Il Segretario
- Katia Butelli -

Il Presidente
- Roberto Sapia -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n. 39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 4001 del 27/05/2005)

